

N. 876

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BORTOLOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1996**

---

Revisione della disciplina in materia di coltivazione di  
giacimenti minerali di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 18 aprile 1994, n. 382

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione in materia di attività estrattive risulta essere non solo estremamente complessa, ma soprattutto disomogenea. È noto, infatti, come la disciplina in materia di cave e torbiere sia sotto molti aspetti diversa da quella in materia di miniere; eppure, in base al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, la distinzione tra cava e miniera è basata su un fattore esclusivamente merceologico.

Allo stato attuale, il complesso delle normative regionali ha creato una serie di controlli e un insieme di oneri a carico dei cavaatori, tali da rendere la legislazione in materia di miniere (il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e il recente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, emanato in ottemperanza alla legge 7 agosto 1990, n. 241, detta «legge Cassese» sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi) sicuramente meno onerosa rispetto alla prima.

Ogni considerazione non può prescindere dal fatto che il citato regio decreto era stato emanato in un periodo in cui la politica economica era scarsamente influenzata dalla politica ambientale e pertanto l'interesse del concessionario (che veniva fatto coincidere con l'interesse della nazione) mal si conciliava con l'interesse alla tutela del territorio.

L'evolversi delle legislazioni regionali in materia di cave ha creato, pertanto, un parallelo crescente ricorso alle concessioni minerarie, ogni qualvolta fosse possibile far rientrare un progetto di coltivazione indifferentemente nella categoria delle miniere o delle cave, con i conseguenti danni ambientali che ben si conoscono.

Il presente disegno di legge è diretto, pertanto, a riformare l'attuale normativa mineraria in modo che questa non possa più continuare ad essere un mero strumento per aggirare tutte le misure di pianificazio-

ne territoriale e di tutela dell'ambiente fatuosamente conquistate nel corso degli anni.

L'intento è quello di fornire un valido apporto che riduca l'enorme, quanto mai ingiustificato, divario legislativo che, se pur basato su un semplice criterio di classificazione merceologica comporta, nella realtà, una profonda discriminazione in termini di impatto ambientale.

L'articolo 1 mira ad eliminare le incongruenze presenti nella normativa mineraria, dettando i criteri in base ai quali il Governo deve procedere alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382.

In particolare, al fine di garantire l'efficacia della riforma, si è iniziato con lo specificare che nell'ambito della classificazione fornita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994, i minerali di interesse locale sono assoggettati alla normativa vigente in materia di cave.

Si è poi voluto specificare che i nulla osta paesaggistico e idrogeologico non solo sono espressamente richiesti, ma gravano sul concessionario *ex ante*, quali autorizzazioni occorrenti per intraprendere l'attività mineraria. Ciò, stante l'autonomia dei relativi procedimenti rispetto al provvedimento di concessione mineraria emesso dall'autorità preposta (decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, del 29 novembre 1988). L'interesse «forte» rappresentato dal vincolo paesaggistico e idrogeologico è stato, pertanto, preso in considerazione dalla giurisprudenza ma come procedimento slegato e pertanto anche successivo rispetto alla concessione mineraria. Accade spesso, perciò, che il concessionario si preoccupi di ottenere i provvedimenti di deroga agli strumenti vincolistici solo nell'ipotesi in cui essi prevedano sanzioni penali (ad esempio i vincoli paesaggistici di com-

petenza del Ministero per i beni culturali e ambientali) mentre ignori quelli la cui violazione comporta soltanto sanzioni amministrative (ad esempio il vincolo idrogeologico). In tale sede, si pone, invece, in primo piano l'importanza della tutela ambientale e pertanto il provvedimento di svincolo dell'area interessata rimane sì a carico del concessionario, ma come presupposto necessario per l'ottenimento della concessione mineraria.

È altresì previsto l'obbligo del piano circa la configurazione finale dell'area, già in fase di concessione, al fine di garantire la compatibilità tra escavazione e ripristino, che, viene specificato, è a cura e spese del concessionario.

Infine, il disegno di legge interviene in materia di comunicazione e certificazione antimafia, che con la presente disciplina viene resa obbligatoria, al fine di ottenere il permesso di ricerca e di coltivazione.

Le ulteriori innovazioni contenute nella presente proposta garantiscono un maggior intervento decisionale e di controllo da parte degli enti territoriali a salvaguardia dei propri interessi. In tal senso, in deroga all'articolo 14, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, in caso di mancato accordo da parte della conferenza di servizi, le relative determinazioni non saranno prese dal Presidente del Consiglio dei ministri, ma dall'organo mag-

giormente interessato quale il presidente della regione su proposta del sindaco. Maggior equilibrio viene inoltre garantito permettendo una sorta di «regime misto» in cui, alla concessione rilasciata dall'ente statale, segue il controllo sui progetti da parte degli enti territoriali.

Si prevede inoltre, all'articolo 2, un «doppio regime» in base al quale il materiale di miniera e il materiale di cava presenti in una stessa area sono sottoposti alle relative discipline normative. Questo non solo al fine di ricondurre entro i limiti di certezza di regole il complesso delle attività estrattive, ma anche di garantire uguali condizioni agli operatori che, di fatto, esercitano attività del tutto analoghe, ma che si trovano ad essere soggetti a regimi diversi, con conseguente alterazione del libero mercato.

L'articolo 3 è necessario al fine di stabilire un criterio di proporzione in termini di quantità e valore tra il materiale di miniera eventualmente presente e il «resto» dei materiali presenti in un'area soggetta a concessione e la cui estrazione è necessaria al fine di ottenere il primo. È infatti sufficiente la presenza anche di una minima quantità di materiale di miniera per qualificare come tale una attività estrattiva giungendo al paradossoso per cui per estrarre una lingua di marna si sbanca l'intera collina!

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, sulla base dei seguenti criteri e principi:

*a)* i giacimenti minerali e i minerali di interesse locale devono essere assoggettati alla normativa vigente in materia di cave e non devono pertanto costituire oggetto della disciplina regolamentare di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994;

*b)* alle domande per il conferimento del permesso di ricerca e per il conferimento di concessioni di coltivazione devono essere allegati i nulla osta paesaggistici e idrogeologici, il piano di ripristino finale dell'area a cura e spese del concessionario, nonchè la certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

*c)* le determinazioni raggiunte dalle conferenze dei servizi previste dall'articolo 5 e dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1994, devono avere carattere vincolante; in caso di mancato accordo in sede di conferenza dei servizi, le determinazioni possono essere assunte dal presidente della regione territorialmente competente, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale interessati, in deroga a quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto

dall'articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) il controllo sull'esecuzione dei progetti di ricerca e di coltivazione nei giacimenti minerari nonchè sul ripristino dell'area deve essere effettuato dai competenti organi delle regioni e delle province autonome;

e) deve essere previsto che possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari di interesse nazionale dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto, oltre che la esistenza e la coltivabilità, anche la non appartenenza ad ambiti territoriali già vincolati ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali.

#### Art. 2.

1. Nel caso in cui nella stessa area sia individuata la presenza di più minerali, i permessi di ricerca e di coltivazione sono concessi per ogni tipo di materiale individuato, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, rispettivamente, di miniera e di cava.

#### Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri atti a garantire che la proporzione tra quantità di materiale di miniera e quantità di materiale di scavo risponda a criteri di convenienza ed economicità.

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.





